

N. 22051/2013 R.Gen.Aff.Cont.

Cron. \_\_\_\_\_

Rep. \_\_\_\_\_

Sent. n. \_\_\_\_\_



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale di Napoli**  
**7 SEZIONE CIVILE**

Il Giudice, dott. Nicoletta Celentano, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 22051/2013 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 22/10/2015 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c.;

TRA

**BLANCO GIUSEPPE**, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Angela Sansone, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, in Torre Del Greco, via Nazionale 406;

**OPPONENTE**

E

**BLANCO NUNZIO**, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Mara Gionti, presso il cui studio in San Giorgio a Cremano, in via De Lauzieres 54, è elettivamente domiciliato;

**OPPOSTO**

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 6714/2012 emesso dal tribunale di Napoli, il 11 – 15 ottobre 2012.

Conclusioni: come rassegnate in udienza e nelle memorie conclusionali e repliche.





### CONCISE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione, notificato il 16.7.2013, Blanco Giuseppe proponeva tempestiva e rituale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6714/2012 emesso dal Tribunale di Napoli e notificatole in data 11 – 15 ottobre 2012 (ma notificato in data 7.6.2013 in esito all'ordine di rinotifica del Giudice dott.ssa Di Martino, la quale rilevava che la prima notifica era stata erroneamente effettuata ad un numero civico diverso da quello risultante dal certificato di residenza), con cui Blanco Nunzio ingiungeva al predetto, in solido con Blanco Giovanni, Blanco Angelo Salvatore, Blanco Biagio e Blanco Gennaro il pagamento di € 50.000,00 oltre interessi e spese del monitorio, in virtù di un atto di transazione del 27.7.2010 con cui Blanco Nunzio rinunciava alle sue quote di partecipazione nella Blanco Giovanni s.n.c. per il complessivo importo di € 74.000,00 a carico dei germani intimati, somma corrisposta solo parzialmente con il saldo intimato nel richiamato provvedimento monitorio.

Con l'opposizione Blanco Giuseppe contestava il credito ingiunto.

In primis deduceva l'opponente l'incompetenza del giudice ordinario per essere prevista all'art. 6 della detta transazione una clausola compromissoria che, impediva di poter accertare nel merito pieno il diritto del creditore in questa sede giudiziaria.

In secondo luogo eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei suoi confronti per essergli stato notificato correttamente solo in data 7.6.2013, pur essendo stato emesso il 15.10.2012.

Nel merito, in ogni caso deduceva l'intero pagamento del debito, avendo le parti pattuito dopo la morte di uno dei coobbligati, ovvero Blanco Gennaro, che il pagamento sarebbe avvenuto in contanti, riscosso dal creditore, con versamento di € 100,00 giornaliere, fino ad estinzione dell'intero importo e così era avvenuto.





Pertanto chiedeva: “in via preliminare dichiarare la propria incompetenza con remissione della controversia al giudizio arbitrale; in via subordinata e nel merito, dichiarare l’inefficacia e/o l’inammissibilità e/o la nullità dell’impugnato decreto per le ragioni esposte in fatto e in diritto”, con vittoria di spese.

Si costituiva il creditore opposto, eccependo preliminarmente che l’eccezione di incompetenza non era fondata, in quanto l’articolo contrattuale era del tutto generico e quindi nullo o invalido, non specificando, ad esempio il tipo di controversia, e faceva, peraltro, salva la possibilità di ricorrere all’ingiunzione ex art. 633 c.p.c. il cui procedimento e provvedimento emesso deve ritenersi del tutto valido.

Contestava, inoltre l’inefficacia, deducendo di aver operato la prima notifica all’indirizzo riportato nella scrittura privata azionata, sebbene poi il giudice del monitorio avesse ordinato la rinotifica all’indirizzo riportato nel certificato di residenza.

Negava, infine, l’estinzione dell’obbligazione per avvenuto pagamento, ribadendo che a fronte dei pagamenti parziali residuava comunque l’importo di € 50.000,00 come ingiunto.

Concludeva, quindi per il rigetto dell’opposizione con conferma del provvedimento monitorio e vittoria di spese.

La presente opposizione va accolta per inefficacia del titolo monitorio.

Va rigettata l’eccezione di incompetenza. Ed infatti dalla compiuta lettura dell’invocato art. 6 delle disposizioni convenzionali, oggetto del presente giudizio, emerge in modo evidente che trattasi di una clausola compromissoria facoltativa e non vincolante.

La disposizione così letteralmente dispone: “qualsiasi controversia nascente dal presente contratto sarà definita in via di arbitrato rituale secondo diritto da un collegio arbitrale composto da tre arbitri. La parte che voglia instaurare il





giudizio dovrà notificare all'altra parte tale volontà unitamente al nominativo dell'arbitro che intende designare. Nei trenta giorni successivi alla notifica, l'altra parte dovrà provvedere a notificare a controparte il nominativo del proprio arbitro. I due arbitri così nominati provvederanno entro trenta giorni alla nomina del terzo arbitro, il quale, accettato l'incarico fungerà da presidente del collegio arbitrale. In difetto di accordo, il terzo arbitro verrà designato dal presidente del Tribunale di Napoli. Allo stesso modo, qualora la parte cui venga notificato il nominativo dell'arbitro prescelto dall'altra parte, non provveda alla designazione del proprio arbitro, costui verrà designato dal Presidente del Tribunale di Napoli. Sede dell'arbitrato sarà Napoli. La presente clausola arbitrale non precluderà alle parti il ricorso alla giustizia ordinaria per l'ottenimento di provvedimenti cautelari, nonché per l'ottenimento di sentenze e provvedimenti ingiuntivi relativi a pagamenti di somme dovute in base al presente contratto”.

Così redatta la clausola, è di tutta evidenza che l'ultimo comma, in cui si specifica che la stessa non preclude il ricorso alla giustizia ordinaria, sia per i provvedimenti cautelari e monitori e sia anche per quelli ordinari – ed infatti si parla di “sentenze”, rende facoltativo il ricorso all'arbitrato, a differenza di quanto poteva intendersi nei primi commi.

La clausola in ogni caso, facendo riferimento alle controversie nascenti dal contratto non può considerarsi generica.

Va, invece, accolta l'eccezione di inefficacia del provvedimento monitorio azionato.

L'art. 644 c.p.c. stabilisce che il decreto ingiuntivo è inefficace se non notificato entro sessanta giorni dalla pronuncia. Nel presente caso, risulta che il decreto ingiuntivo, a seguito dell'ordine del giudice sia stato notificato il 7.6.2013, sebbene emesso nell'ottobre 2012. Il termine di legge è senz'altro decorso. Sostiene l'opposto di aver, comunque, notificato nei termini il





provvedimento con una notifica eseguita all'indirizzo di Torre Del greco, via Beneduce 28 anziché 26.

Nella presente fase, a seguito dell'eccezione ritualmente proposta, il creditore ricorrente ha dedotto che l'indirizzo indicato risultava indicato nell'atto – non chiarendo se intendeva l'atto di scioglimento della società con liquidazione di quote, o la conseguente transazione.

Tuttavia ciò non risponde al vero: nell'atto di scioglimento della società è indicato un indirizzo ancora diverso, ovvero via Beneduce 8, mentre nel secondo non sono indicati gli indirizzi delle parti.

Deve pertanto ritenersi che la notifica effettuata in luogo che non ha alcun collegamento (domicilio, residenza, luogo di lavoro e tutti gli altri luoghi elencati dalle norme di legge sulle notifiche) con il soggetto destinatario, (mai è stato diversamente dedotto e provato) sia del tutto inesistente con la conseguenza che il tentativo – di cui non è peraltro fornita prova in questa sede - è del tutto inesistente.

Il decreto ingiuntivo è perciò inefficace (sul punto Cass. 3552/2014, secondo cui: “La notificazione del decreto ingiuntivo, anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'articolo 644 del Cpc, applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente. Ne consegue che, tranne i casi in cui un decreto ingiuntivo non è notificato, o la notifica di esso è giuridicamente inesistente, la parte contro la quale è stato emesso non può, decorso il termine stabilito dall'articolo 644 del Cpc, chiederne la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'articolo 188 delle disposizioni di attuazione del Cpc; se la notifica sia semplicemente nulla, l'inefficacia può essere fatta valere, onde evitare la sanatoria per eventuale acquiescenza, con l'opposizione tardiva ai sensi dell'articolo 650 del Cpc, fornendo la prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto





ingiuntivo per irregolarità della notificazione”, così come anche Cass. 22086/2013).

Va evidenziato che l'inefficacia tocca solo l'ingiunto che non ha ricevuto tempestiva notifica e perciò solo la posizione di Blanco Giuseppe, conservando la sua piena efficacia, se non altrimenti disposto nelle competenti sedi, nei confronti dei condebitori, che non sono parte del presente giudizio.

Ciò non esime, inoltre, questo giudicante dal dover decidere nel merito.

Ed infatti, secondo l'uniforme giurisprudenza di merito, l'inefficacia del provvedimento monitorio, non esclude che il relativo ricorso per ingiunzione possa essere qualificato come domanda giudiziale; su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio (Cass. 14910/2013; Cass. 21050/2006).

Nel merito, pertanto la domanda va accolta.

A fronte della prova negoziale dell'esistenza della obbligazione, fondata sull'atto di scioglimento della società, prima e sulla transazione, poi, atti mai disconosciuti dal debitore, quest'ultimo ha eccepito l'estinzione del debito per intervenuto pagamento, senza fornire adeguata prova dell'assunto.

Ed invero, sebbene lo stesso Nunzio Blanco ammetteva di aver ricevuto la parte pacificamente versata (€ 24.000,00) in contanti, in tranche, ritirate presso il bar dei fratelli, le prove testimoniali sull'avvenuto pagamento anche della restante parte sono del tutto insufficienti ed inidonee: ed infatti i testi: una dipendente ed un avventore abituale, dichiarano genericamente di aver assistito nel periodo a cavallo degli anni 2010, 2011 e 2012 a consegne di contanti presso detto bar dalle mani dei fratelli in quelle di Blanco Nunzio o dei figli, senza riuscire ad essere più specifici sull'ammontare.





Ne segue che non vi è alcuna certezza del pagamento di somme ulteriori rispetto alla parte dichiarata dal creditore come soddisfatta.

Peraltro, appare poco verosimile che alla completa estinzione del credito non venisse rilasciata una quietanza, come è poco verosimile che non si tenesse alcuna scrittura delle tranche di volta in volta versate.

La domanda di merito proposta con il ricorso monitorio va pertanto pienamente accolta, accertando che Blanco Giuseppe è condebitore in solido con gli altri ingiunti dell'importo complessivo di € 50.000,00 oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.

Segue alla soccombenza sostanziale la condanna di Blanco Giuseppe alle spese di lite.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nella causa proposta da Blanco Giuseppe nei confronti di Blanco Nunzio, ogni altra istanza rigettata e disattesa così decide:

- Accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6714/2012 emesso dal tribunale di Napoli, il 11 – 15 ottobre 2012, dichiarandone l'inefficacia limitatamente alla posizione dell'opponente;
- Accoglie la domanda di merito proposta dal creditore opposto e, per l'effetto, condanna Blanco Giuseppe a pagare in solido con i condebitori elencati nel provvedimento monitorio, la somma di € 50.000,00 oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, in favore di Blanco Nunzio;
- Condanna Blanco Giuseppe al pagamento delle spese di lite, in favore di Blanco Nunzio che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Napoli, il 02/05/2016.

Il Giudice  
(dott.ssa Nicoletta Celentano)

